

## Lettere di compliance ai forfettari

### Sommario

|   |   |
|---|---|
| <i>La delega fiscale</i> .....                        | 4 |
| <i>Le banche dati dell’A.d.E.</i> .....               | 4 |
| <i>Il nuovo concordato preventivo biennale</i> .....  | 5 |
| <i>Il contenuto delle lettere di compliance</i> ..... | 5 |

In questi giorni i contribuenti che hanno adottato il regime forfettario e non hanno compilato i righi da RS371 a RS381, sono stati coinvolti in una massiva trasmissione di lettere di compliance con la quale l’Agenzia delle Entrate rappresenta la possibilità di ravvedersi rispetto all’omissione.

Prima di tutto ricordiamo che il contribuente in regime forfettario è esonerato dalla tenuta delle scritture contabili; rimane però coinvolto negli altri adempimenti di natura amministrativa e precisamente:

- la compilazione e trasmissione della dichiarazione dei redditi sulla quale esporre nel quadro LM i dati per la quantificazione del reddito e la liquidazione dell’imposta sostitutiva del 15% o del 5% per alcune fattispecie particolari negli altri quadri eventuali altri redditi (redditi fondiari, redditi diversi, redditi di capitale, ecc.);
- compilare i righi da RS371 a RS381 nei quali indicare dei costi caratterizzanti la propria attività d’impresa o di lavoro autonomo;
- richiedere al momento dell’acquisto di beni inerenti all’attività, l’emissione della fattura.

Ad avviso di chi scrive, la compilazione dei righi del quadro RS citati possono assumere importanza per vari aspetti:

- una verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate, a mezzo di elaborazioni algoritmiche, della correttezza delle percentuali di forfettizzazione. Sempre a parere di chi scrive, questa è una mera scusa, dal momento che i dati delle varie tipologie di attività sono state negli anni acquisite sia tramite gli studi di settore che tramite i parametri e degli ISA;
- un controllo che il contribuente forfettario che esercita una attività per la quale risulta indispensabile l’acquisto di materie prime o servizi, non abbia preferito evitare sia di richiedere la fattura sia di pagare l’IVA al fornitore, generando così una piccola sacca di evasione fiscale;
- la verifica che si tratti di un “vero” imprenditore o professionista e non che si si di fronte ad un lavoro dipendente “camuffato”.

Laddove ci sono realmente delle attività che non sostengono costi per il loro esercizio, non possiamo mai scordare che, qualora il contribuente non avesse potuto forfettizzare il proprio reddito, avrebbe prodotto sicuramente delle spese (vere o fittizie non è mio compito definirle). La stessa Suprema Corte di Cassazione ebbe modo di ricordare che l’imprenditore è più interessato a produrre costi che non a produrre ricavi.

Analizzando altresì le fattispecie di costi, possiamo sicuramente affermare che il professionista o l’imprenditore che utilizza qualche stanza dell’abitazione per svolgere la propria attività in pendenza di un regime ordinario di determinazione del reddito ha sempre individuato un criterio oggettivo per detrarre l’IVA afferente le utenze e per dedurre parte del costo delle stesse. Oggi, quel contribuente in regime forfettario non produce tali costi (seppur ridotti e parziali), incorrendo in una presunta discrasia comportamentale.

Particolare attenzione va posta a quei soggetti che, per esercitare la loro attività, necessitano di acquistare materie prime o merci. Costoro sono in una situazione un po’ complicata in quanto hanno ommesso di richiedere la fattura all’atto dell’acquisto. È chiaro che l’IVA sarebbe stata

indetraibile, ma è altrettanto vero che godono di una importante agevolazione fiscale con una tassazione molto ridotta rispetto ad altri soggetti.

È già accaduto di assistere ad una verifica congiunta dell’Agenzia delle Entrate, dell’Ispettorato del Lavoro e dell’INAIL ad un contribuente minore che fatturava quasi esclusivamente ad un unico committente imprenditore. Il verificato, che svolgeva l’attività di “muratore” non è stato in grado di produrre fatture di acquisto di materie prime e nemmeno di attrezzature. L’aggravio della situazione si è avuto con l’analisi delle fatture emesse che erano quasi la totalità verso un’impresa edile. Quell’artigiano è stato parificato ad un dipendente “mascherato” da imprenditore e, quindi, è stato fatto assumere “ora per allora” con l’aggravio sanzionatorio sia per il mancato rispetto delle norme sul collocamento che per le mancate ritenute operate. Insomma, un disastro sanzionatorio.

Fatte queste premesse, frutto anche di vita professionale vissuta, ricordiamo che le lettere di compliance recapitate in primo luogo evidenziano che i righi in commento non sono stati compilati e consigliano di presentare una dichiarazione integrativa in ravvedimento operoso. Ravvedimento che, trattandosi di dati che non generano base imponibile e imposta, si concentra nella sanzione fissa di 250 euro da ridurre in ragione temporale rispetto a quando doveva essere svolto l’adempimento.

Questi giorni di fine 2023, però, sono molto particolari. Infatti, a fronte della legge delega per la riforma fiscale (L. 111/2023) pubblicata ad agosto, sembra che le commissioni nominate stiano giungendo alla produzione dei testi unici delegati. Nella delega vi è altresì la previsione di riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti.

Il DL 132/2023, noto come “decreto proroghe”, ha fatto slittare a novembre 2024 la comunicazione dei dati in commento.

Ecco che la stampa specializzata ha cominciato ad affermare che la proroga ha sapore di bocciatura delle lettere di compliance. Infatti, se entro il 30 novembre 2024 verrà attuata la delega fiscale nella parte che prevede la revisione degli adempimenti dichiarativi a carico dei contribuenti, questo tipo di comunicazioni saranno ritenute, in massima parte, illegittime. Non dobbiamo poi dimenticare che entro il 30 novembre 2023, sono da presentare le dichiarazioni del periodo d’imposta 2022, per cui sarà utile meditare quale comportamento adottare in vista di questa incombente scadenza.

Dopo l’ondata di critiche scaturite dall’invio di migliaia e migliaia di comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate in relazione alla mancata compilazione del quadro RS da parte dei contribuenti forfetari, l’Esecutivo è corso ai ripari, introducendo, come detto nel decreto Proroghe, una disposizione che prevede la proroga al 30 novembre 2024 del termine per gli obblighi informativi posti a carico dei contribuenti in regime forfetario relativi al periodo d’imposta 2021.

In buona sostanza, si concede più tempo ai contribuenti per valutare l'invio di una dichiarazione integrativa per l'anno 2021 con l'indicazione degli elementi informativi richiesti nei rigli da RS371 a RS381 del quadro RS.

Come detto, più che una proroga, il DL 132/2023 assume il sapore di una vera e propria "bocciatura" dell'ennesimo invio a pioggia di comunicazioni per la promozione dell'adempimento spontaneo da parte dell'Agenzia delle Entrate.

## La delega fiscale

La proroga sembra voglia ricondurre l'adempimento compilativo alle nuove previsioni. Ciò in quanto, in diritto tributario, il contribuente non può essere sanzionato per un adempimento che è stato soppresso da una disposizione successiva.

Secondo l'articolo 2 della legge n. 111/2023 delega per la riforma fiscale, dovranno essere ridotti gli oneri documentali richiesti ai contribuenti, anche mediante il "rafforzamento del divieto", per l'Amministrazione finanziaria, di richiedere al contribuente documenti già in suo possesso.

Risulta allora curioso notare l'espressione utilizzata dal legislatore: rafforzamento del divieto. È una chiara testimonianza che tale divieto esisterebbe già ma l'Amministrazione finanziaria, unica destinataria del precetto normativo in commento, lo disattende sistematicamente.

## Le banche dati dell'A.d.E.

Scorrendo le informazioni richieste ai contribuenti forfetari nel quadro RS e nelle missive ricevute nei giorni scorsi, appare del tutto evidente come, nella maggioranza dei casi, ciò che deve essere indicato è potenzialmente già nella disponibilità dell'Amministrazione finanziaria.

Nell'era della fatturazione elettronica, dei corrispettivi telematici e della famigerata "interoperabilità" delle banche dati a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, appare davvero strano pensare che debba essere il contribuente ad indicare, ad esempio, se nell'esercizio della propria attività imprenditoriale usa dei mezzi di trasporto o altri tipi di veicoli.

Lo stesso dicasi per l'obbligo di indicare il codice fiscale del percettore e il reddito erogato dall'imprenditore in regime forfetario, sui quali non è stata operata la ritenuta alla fonte in applicazione delle regole previste dal regime di cui alla legge n. 190/2014. Si tratta di informazioni che nella maggioranza dei casi sono già nella banca data fatture integrate, a disposizione sia dell'Agenzia delle Entrate sia della Guardia di finanza.

Possiamo solo aggiungere che l'unico discrimine che non è in grado di operare l'Agenzia delle entrate riguarda i "costi promiscui". Ma nel contempo conosce la fatturazione o bollettazione fatta dagli erogatori di beni o servizi alle persone fisiche.

Ritiene, chi scrive, che il pericolo più grande per i contribuenti forfetari sia la mascheratura di un lavoro dipendente con il regime imprenditoriale o professionale. Pericolo che, comunque, grava nella sua più importante quantità sanzionatoria sul datore di lavoro presunto.

## Il nuovo concordato preventivo biennale

La proroga al 30 novembre 2024 prevista dal decreto Proroghe ha comunque anche un'altra finalità. Si tratta di coordinare le esigenze informative attualmente previste per i contribuenti forfetari con il nuovo concordato preventivo biennale disciplinato dall'art. 17 della delega fiscale, al quale saranno ammessi anche i contribuenti appartenenti a tale regime ad imposta sostitutiva.

## Il contenuto delle lettere di compliance

Vediamo, comunque, di analizzare il contenuto delle lettere di compliance e del relativo adempimento, rammentando che le stesse non espongono alcun termine di scadenza. Siamo sostanzialmente nelle more della prescrizione ordinaria, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di accedere presso il contribuente o di coinvolgerlo in una richiesta di dati.

Nella missiva l'Agenzia precisa infatti che, nel caso in cui il contribuente ritenga corretta la segnalazione ricevuta, può regolarizzare la sua posizione mediante il ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, beneficiando delle sanzioni ridotte per la presentazione della dichiarazione integrativa.

Ma la lettera di compliance dell'Agenzia delle Entrate approfitta anche per ricordare al contribuente di non commettere lo stesso tipo di errore - mancata o incompleta indicazione degli elementi informativi richiesti nel quadro RS - nel modello Redditi relativo al periodo d'imposta 2022 il cui termine di presentazione telematica è in scadenza con il 30 novembre 2023.

Una sorta di pro-memoria in vista dell'imminente scadenza per l'invio del modello Redditi 2023.

Nelle istruzioni al modello Redditi, nella parte relativa agli obblighi informativi dei contribuenti forfetari, l'Agenzia delle Entrate precisa che tale prospetto deve essere compilato al fine di fornire all'Amministrazione finanziaria gli elementi informativi obbligatori, richiesti dai commi 69 e 73 dell'articolo 1 della Legge n. 190/2014:

- nel comma 69 è infatti previsto l'obbligo di indicazione del codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi (righe RS371-RS373 colonne 1 e 2);
- nel comma 73 si prevede invece che con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che approva i modelli da utilizzare per la dichiarazione dei redditi sono individuati, per i contribuenti che applicano il regime forfetario, specifici obblighi informativi relativamente all'attività svolta.

Tali obblighi informativi, continua la disposizione in commento, sono individuati escludendo i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche dati a disposizione dell'Agenzia delle Entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.

Quest'ultima parte del comma 73 è stata introdotta dall'articolo 6-bis del D.L. n. 34/2019, al fine di ridurre al minimo tali obblighi informativi a carico dei contribuenti forfetari.

Alla luce delle disposizioni contenute nella legge delega di riforma del sistema fiscale sopra ricordate appare abbastanza ovvio che molte delle informazioni richieste nel prospetto saranno duplicazioni di dati già in possesso dell'Amministrazione finanziaria.

Riportiamo i rigi del quadro RS per memoria delle richieste contenute nella dichiarazione dei redditi.

| Regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni - Obblighi informativi |   | Codice fiscale | Reddito |
|---|---|----------------|---------|
| RS371   |   |                | ,00     |
| RS372   |   |                | ,00     |
| RS373   |   |                | ,00     |
| <b>Esercenti attività d'impresa</b>   |   |                |         |
| RS375   | Mezzi di trasporto /veicoli utilizzati nell'attività  | numero         |         |
| RS376   | Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci                                |                | ,00     |
| RS377   | Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties) |                | ,00     |
| RS378   | Spese per l'acquisto carburante per l'autotrazione  |                | ,00     |
| <b>Esercenti attività di lavoro autonomo</b>  |   |                |         |
| RS381   | Consumi   |                | ,00     |

Come si può notare per gli esercenti l'attività d'impresa vengono richieste informazioni relative alle principali componenti di costo (materie prime, godimento beni, carburante per autotrazione). Informazioni che devono essere ricavate dalle fatture, non essendo obbligatoria la tenuta della contabilità.

Per gli esercenti l'attività di lavoro autonomo le informazioni richieste, oltre ai percettori di redditi (righe RS371-RS373), sono riferite ai consumi ovvero all'ammontare delle spese per i servizi telefonici, per i consumi di energia elettrica e per i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Non sappiamo quali saranno i contenuti delle dichiarazioni del 2024, sempre che vedano la luce i decreti delegati.

Ricordiamo solamente che sarà utile rinviare la fornitura dei dati in attesa di capire quali saranno le nuove previsioni.